



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE
EX SAQ X

Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Membri Comitato Consultivo
Agricoltura biologica ed ecocompatibile
LORO SEDI

Organismi di controllo
LORO SEDI

Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Via Quintino Sella, 45
00187 Roma

Alle Organizzazioni del settore
LORO SEDI

OGGETTO: chiarimenti sulla corretta attuazione della normativa UE sul biologico: - esenzione dai controlli; - uso del numero di codice; - etichettatura dei prodotti destinati unicamente all'esportazione.

Nel corso delle attività svolte in ambito SCOF (Standing Committee Organic Farming), sono state sottoposte, da parte delle delegazioni, all'attenzione della Commissione UE, alcuni quesiti riguardanti la corretta applicazione della normativa sul biologico in relazione ad aspetti concernenti gli argomenti riportati in oggetto.

La Commissione UE, in considerazione della rilevanza delle richieste, ha ritenuto opportuno che si esprimesse il servizio giuridico, che ha emanato a tal proposito tre note RIPAC (Registro Interpretazioni Politica Agricola Comune).

I servizi della Commissione UE hanno indicato che le autorità competenti degli Stati membri non possono diffondere le note tal quali ma solo divulgarne i contenuti con proprio atto.

Si riportano di seguito gli specifici quesiti oggetto delle suddette note RIPAC con i rispettivi chiarimenti forniti dalla Commissione:

1) Un distributore di prodotti biologici, che tratta unicamente alimenti preconfezionati, trasformati ed etichettati da un fornitore cui si applica il sistema di controllo per l'agricoltura biologica, può essere esentato da detto sistema di controllo?

Risposta: un distributore/grossista di prodotti biologici non può essere esentato dal sistema di controllo ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2. Tale esenzione può essere concessa esclusivamente ai dettaglianti che vendono prodotti biologici direttamente al consumatore o utilizzatore finale, a

condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un Paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività (cioè produzione, preparazione inclusa l'etichettatura, magazzinaggio, importazione) a terzi.

Tuttavia, il distributore/grossista che tratta esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati e quindi, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, può essere sottoposto a verifica meno di una volta l'anno se ciò è considerato opportuno sulla base di una valutazione dei rischi in conformità di detto articolo.

2) Può un operatore, che è stato esentato dal sistema di controllo per l'agricoltura biologica, applicare ai prodotti etichette recanti il suo marchio privato ed essere comunque esentato dal sistema di controllo?

Risposta: Nell'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007, le "preparazioni" sono definite come "operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti biologici, [...] nonché il confezionamento, l'etichettatura e/o le modifiche apportate all'etichettatura riguardo all'indicazione del metodo di produzione biologico". Occorre pertanto valutare se l'apposizione del marchio privato dell'operatore sul prodotto biologico riguardi o meno l'etichettatura biologica:

- nel caso di un marchio privato dell'operatore in questione (dettagliante), l'operatore (dettagliante) non può essere esentato dal sistema di controllo per l'agricoltura biologica se il marchio privato è inteso a promuovere/presentare i prodotti biologici da lui venduti e stabilisce pertanto un collegamento con il metodo di produzione biologico. In questo caso, il marchio privato potrebbe conferire valore ai prodotti biologici e andrebbe considerato come una modifica dell'etichettatura biologica;

- l'operatore (dettagliante) può essere esentato dal sistema di controllo per l'agricoltura biologica qualora il marchio privato non sia collegato alla produzione biologica, ad esempio se il marchio è inteso unicamente a presentare l'operatore stesso o la sua impresa e non vi è il rischio di indurre in errore il consumatore o l'utente, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

In altri termini, se un operatore (dettagliante) appone sulla confezione di un prodotto biologico un proprio marchio contenente uno dei termini di cui al paragrafo 1 dell'art. 23 del Reg. 834/07, tale operatore deve essere inserito nel sistema di controllo. Viceversa la sola apposizione di marchio privato non contenente nessuno dei richiamati termini di cui al paragrafo 1, art. 23, Reg. 834/07, non implica l'obbligo per l'operatore (dettagliante) proprietario del marchio di essere inserito nel sistema di controllo.

A tal proposito sembra opportuno chiarire che, in ogni caso, anche gli operatori esentati dal sistema di controllo, possono scegliere di essere sottoposti al sistema di controllo stesso ed ottenere la certificazione della propria azienda.

3) Può una "piattaforma commerciale" (Internet) essere considerata un punto di magazzinaggio in diretta connessione con il punto di vendita, considerando che detta piattaforma è un punto di transizione per un tempo limitato che non comporta alcuna manipolazione del prodotto gestito dall'associazione di distributori per rifornire i suoi punti di vendita?

Risposta: Una piattaforma commerciale non può essere considerata un luogo di magazzinaggio in diretta connessione con il punto di vendita. Nel caso di vendite effettuate mediante Internet o simili piattaforme commerciali per vendite al consumatore o all'utilizzatore finale (come un negozio virtuale su Internet), il luogo in cui i prodotti sono materialmente detenuti dall'operatore deve essere oggetto di controlli per l'agricoltura biologica. L'operatore, che possiede materialmente il

prodotto biologico durante il magazzinaggio, deve sottoporre la propria impresa al sistema di controllo per l'agricoltura biologica.

Ciò è dovuto al fatto che, in caso di vendita su Internet e piattaforme analoghe, i prodotti in vendita sono in genere materialmente stoccati nel punto di spedizione e vi è una fase tra il magazzinaggio e la consegna al consumatore finale (questa fase di consegna "materiale" dipende dalla scelta dei mezzi di distribuzione, come la posta) che rende difficile considerare che i prodotti così venduti siano oggetto di una "vendita diretta" al consumatore.

È opportuno rammentare a questo riguardo che il magazzinaggio richiede infrastrutture materiali cui si applicano parimenti alcuni requisiti operativi (pulizia, disinfezione, ecc.) e pertanto la normativa nel settore dell'agricoltura biologica stabilisce disposizioni specifiche riguardo a questi aspetti nel regolamento (CE) n. 889/2008. Per quanto detto, un operatore che utilizzi una piattaforma commerciale deve essere inserito nel sistema di controllo per l'attività di magazzinaggio.

4) Quale numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo deve figurare sull'etichetta dei prodotti biologici?

Risposta: Sull'etichetta dei prodotti biologici è obbligatorio indicare il numero di codice dell'organismo di controllo o dell'autorità di controllo al quale è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o di preparazione (articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007). Il presente articolo, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera i), precisa che il numero di codice dell'organismo di controllo dell'operatore che effettua o modifica l'etichettatura deve figurare sull'etichettatura dei prodotti biologici.

Alla luce dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007, si richiama l'attenzione sul seguente aspetto: Nel caso in cui il prodotto, già imballato e etichettato, è commercializzato da un altro operatore / da un'altra società diversa dall'operatore responsabile dell'etichettatura, non è possibile sostituire il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo dell'operatore che ha effettuato l'ultima fase di preparazione (ossia l'etichettatura) con il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo dell'operatore che vende il prodotto sul mercato.

Lo stesso vale per il subappalto, nel qual caso il numero di codice dell'organismo o delle autorità di controllo che esegue il controllo della fase finale della preparazione (etichettatura o modifica di quest'ultima) deve anche comparire sull'etichetta del prodotto, indipendentemente dalla proprietà legale del prodotto durante il processo di etichettatura.

5) L'uso del logo UE deve obbligatoriamente figurare sui prodotti biologici che sono commercializzati soltanto nei paesi terzi?

Risposta: A norma dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 25, paragrafo 1, il logo biologico dell'UE deve obbligatoriamente figurare unicamente sull'etichettatura e sulla pubblicità di prodotti alimentari biologici in imballaggio pre confezionato che soddisfano i criteri stabiliti sulla base o in virtù del regolamento (CE) n. 834/2007, immessi sul mercato dell'UE.

A questo proposito occorre rammentare che detta normativa è intesa a fare chiarezza in materia per i consumatori nell'intero mercato dell'UE. L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, indica che il regolamento si applica ai prodotti biologici "qualora siano immessi sul mercato". L'articolo 1, paragrafo 1, come pure il considerando 23, chiarisce di quale mercato si tratti e cioè del mercato dell'UE. Se con il mercato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, avesse inteso fare riferimento al mercato mondiale (se si trattasse quindi delle esportazioni dell'UE), il legislatore avrebbe esplicitamente menzionato le "esportazioni". Inoltre, il considerando 24 sottolinea che il

logo UE è obbligatorio soltanto per i prodotti alimentari biologici in imballaggio preconfezionato ottenuti nell'Unione.

Di conseguenza, non vi è alcuna base giuridica nella legislazione dell'UE che obblighi gli operatori a utilizzare il logo sui prodotti biologici quando questi sono commercializzati unicamente sui mercati dei paesi terzi. Tuttavia, in caso di mancata apposizione di un logo su prodotti biologici

destinati unicamente all'esportazione, l'operatore in questione deve garantire per quanto lo riguarda che detti prodotti non saranno mescolati con altri destinati al mercato dell'UE e quindi fortuitamente immessi su questo mercato.

Indipendentemente dal fatto di apporre o meno il logo europeo sui prodotti biologici, tutti gli operatori, compresi gli esportatori che esportano prodotti conformi alle norme di produzione stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007, sono assoggettati al sistema di controllo per la produzione biologica in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Le indicazioni fornite dalla Commissione UE chiariscono alcuni aspetti dell'etichettatura dei prodotti biologici e contengono elementi rilevanti che potrebbero comportare modifiche ai sistemi di etichettatura dei prodotti biologici. Pertanto si ravvisa la necessità di concedere un periodo transitorio per consentire agli operatori e agli Organismi di controllo di adeguare i rispettivi schemi di etichettatura alle indicazioni contenute nella presente nota.

I prodotti etichettati anteriormente alla data di pubblicazione della presente nota sul sito del Ministero (www.politicheagricole.it) e sul Sinab (www.sinab.it), possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, purché conformi alle disposizioni precedentemente impartite dall'autorità competente.

Il medesimo principio si applica anche per il materiale di imballaggio già stampato alla data della presente nota. Gli operatori autocertificano le quantità di prodotto già etichettato ed il materiale di imballaggio già stampato.

Gli organismi di controllo verificano il rispetto da parte degli operatori delle indicazioni contenute nella presente nota.

Le persone fisiche o giuridiche che alla luce delle indicazioni fornite dalla Commissione UE e riportate nella presente nota devono essere inserite nel sistema di controllo presentano la notifica di inizio attività entro il 31 dicembre 2012.

Si resta a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Giuseppe Serino

